

STATUTO INNOVAPUGLIA

TITOLO I

Denominazione e scopo - sede - durata - oggetto

Art. 1

(Denominazione e scopo)

E' costituita una Società per azioni denominata "InnovaPuglia S.p.A." soggetta a direzione e controllo del socio unico Regione Puglia.

La Società ha per oggetto esclusivo le attività definite nel successivo articolo 4 unicamente in favore, per conto e su richiesta del socio Regione Puglia.

In ogni caso almeno l'ottanta per cento (80%) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Socio Unico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 2

(Sede)

La Società ha sede legale e amministrativa in Valenzano (Bari).

L'organo amministrativo, previa approvazione del socio unico, può istituire e sopprimere unità locali sul territorio della Regione Puglia, compatibilmente con le leggi vigenti.

Art. 3

(Durata)

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2038 (trentuno dicembre duemilatrentotto) e potrà essere prorogata nei modi e termini di legge.

Art. 4

(Oggetto)

La Società ha per oggetto il supporto tecnico alla PA regionale per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT per la PA regionale, nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione. In questo ambito, le attività caratteristiche della Società sono:

- lo svolgimento di compiti di centrale unica di committenza e/o di stazione unica appaltante;
- la gestione di banche dati strategiche anche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari;
- lo sviluppo, la realizzazione, la conduzione e la gestione delle componenti del sistema informativo regionale e di infrastrutture pubbliche di servizio della Società dell'Informazione;
- l'assistenza tecnica finalizzata a supportare dall'interno i processi di innovazione della PA regionale e la definizione di interventi finalizzati ad agevolare

Allegato "A" all'atto  
N. 7393 di Raccolta



l'adozione e l'impatto delle ICT e di modelli operativi/gestionali innovativi nell'amministrazione pubblica;

- l'assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione.

L'azione della Società è inoltre finalizzata a:

- concepire e realizzare progetti pilota di innovazione, volti alla sperimentazione di tecnologie ICT, metodologie e processi amministrativi avanzati, propedeutici alla loro adozione organica da parte dell'amministrazione regionale;

- elaborare progetti di innovazione per la PA regionale;

- impostare e svolgere gare pubbliche per l'individuazione di contraenti privati destinati a realizzare i progetti di innovazione;

- garantire la PA regionale della trasparenza delle procedure, della qualità dei beni e dei servizi ICT, degli standard operativi, dell'efficacia dell'attuazione, del governo dei contratti.

## TITOLO II

### Capitale sociale - azioni - finanziamenti

#### Art. 5

Il Capitale Sociale è di euro 1.434.576,00 (unmilionequattrocentotrentaquattromilacinquecentosettantasei ) ed è diviso in numero 1.434.576 (unmilionequattrocentotrentaquattromilacinquecentosettantasei ) azioni nominative del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

#### Art.6

##### (Finanziamenti del socio)

Il Socio Unico potrà effettuare nei limiti di legge eventuali finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo del rimborso, ai sensi dell'art. 2467 del codice civile.

#### Art. 7

##### (Attività di direzione e controllo esercitate dalla Regione Puglia)

1. La Regione Puglia esercita il controllo analogo sulla Società nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente.

In tale ambito, in particolare, sono sottoposti ad approvazione della Giunta Regionale i seguenti atti:

- a) adozione del piano industriale pluriennale e dei relativi atti di pianificazione economico-finanziaria;
- b) affidamento del servizio di tesoreria;
- c) alienazione e acquisto di immobili;
- d) atti relativi alle "operazioni rilevanti", come

identificate ai sensi del successivo comma 2 lett. b).

2. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, la Giunta regionale, in particolare:

- a. esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative;
- b. stabilisce i criteri per la identificazione delle "operazioni rilevanti", definendo eventualmente anche tempi e modalità delle stesse;
- c. definisce i requisiti di onorabilità e professionalità per gli Organi di amministrazione, direzione e controllo;
- d. adotta sistemi di coordinamento dei processi di budgeting ed effettua il monitoraggio almeno semestrale della situazione finanziaria ed economica;
- e. individua gli atti, le comunicazioni e le informazioni da trasmettere ai competenti Servizi regionali per le ordinarie attività di monitoraggio;

3. Ai fini delle ulteriori attività di controllo sulla Società, la Regione Puglia:

- a. effettua il monitoraggio delle attività connesse alla vigilanza dei Modelli di Gestione, Organizzazione e Controllo adottati dalla società controllata ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.;
- b. verifica la conformità dell'operatività della società controllata con la normativa di riferimento;
- c. compie, a mezzo dei competenti Servizi regionali, periodiche verifiche finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati della Società in relazione alle materie di competenza.

La Società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori presso la sezione del Registro delle Imprese, che essa è assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia.

#### TITOLO IV

#### Assemblea

#### Art. 8

#### (Competenza)

Il socio unico Regione Puglia in sede di assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operativi della Giunta regionale di cui in particolare al precedente art. 7 co. 2:

1. approva il bilancio di esercizio;
2. nomina e revoca l'Amministratore Unico, ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Procede altresì, ove lo ritenga opportuno o laddove previsto dalla vigente normativa in materia, alla nomina, del Vicepresidente, quale sostituto del Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;





3. nomina e revoca il Presidente ed i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale;

4. determina, per la durata dell'ufficio, il compenso spettante all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente, all'Amministratore Delegato e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione;

5. determina, per la durata dell'ufficio, il compenso spettante al Presidente e ai membri del Collegio Sindacale;

6. delibera su tutte le altre materie che sono riservate alla competenza assembleare dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea delibera in sede straordinaria nelle ipotesi di cui all'art. 2365 c.c.

#### Art. 9

(Convocazione, modalità di svolgimento e regolare costituzione)

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo quando la legge lo prescrive, e ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta del socio unico. L'Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si svolgano per tele e/o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato al socio unico, da inviarsi almeno otto giorni prima dell'Assemblea con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio stesso.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza stessa, nonché l'ordine del giorno in discussione. Nello stesso potrà essere indicata anche data, luogo e ora di eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni - o entro centottanta giorni, quando particolari esigenze, debitamente segnalate dall'organo amministrativo, relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano - dalla chiusura

dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del socio unico Regione Puglia.

Art. 10

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

In mancanza, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Nella fase in cui si procede alla elezione, l'Assemblea è presieduta dal più anziano di età degli Amministratori presenti, o in mancanza dal più anziano di età dei Sindaci presenti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente dell'Assemblea, nomina un segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio, designato dal Presidente dell'Assemblea.

Quando il verbale deve essere redatto da un Notaio, non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 11

(Intervento e rappresentanza)

Il socio unico può partecipare alle Assemblee anche mediante delega nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372, commi da 1 a 5, del codice civile.

TITOLO V

Amministrazione

Art. 12

(Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, nominati in Assemblea dal socio unico Regione Puglia ai sensi dell'art.8 del presente Statuto e secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Sostituzione, decadenza, cessazione e revoca degli Amministratori sono regolate dalle vigenti norme civilistiche nonché da quelle specificamente previste per le società a totale partecipazione pubblica.



Qualora in corso di esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, nel rispetto del principio del controllo analogo i consiglieri in carica provvederanno a convocare senza indugio l'Assemblea per la relativa sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione, escluse le attribuzioni allo stesso riservate per legge, può delegare i propri poteri ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea ai sensi di legge.

Qualora - per dimissioni od altre cause - venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si considererà dimissionario e si dovrà convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Si applica in tal caso l'art. 2386, commi 4 e 5, del codice civile.

Per la scelta degli amministratori si applicano le vigenti disposizioni di legge e trovano applicazione le norme in materia di rispetto di equilibrio di genere nelle nomine e di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190".

In caso di scelta di Amministratore Unico e per quanto attiene l'Amministratore cui - non rivestendo le funzioni di dipendente dell'amministrazione regionale - in ragione delle sopra richiamate disposizioni sarà attribuita la carica di Amministratore Delegato - la scelta dovrà essere esercitata, nel quadro dell'osservanza delle sopra richiamate norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità recate dal sopra citato D.Lgs. n.39/2013, sulla base di criteri di comprovata professionalità e competenza.

#### Art. 13

##### (Poteri e compiti)

L'organo amministrativo - fermo restando il controllo analogo esercitato dal socio unico Regione Puglia e nel quadro degli indirizzi programmatici ed operativi formulati dallo stesso ai sensi del precedente art. 7 co. 2 - è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quanto riservato per legge o per Statuto all'Assemblea.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione:

- a. esprime gli indirizzi generali di gestione;
- b. approva il bilancio di previsione o budget da sottoporre all'approvazione del socio unico;
- c. approva i programmi di attività che gli vengono proposti dalla Direzione
- d. approva gli atti che regolano la prestazione di attività



e servizi della Società al socio unico;

e. può istituire specifiche aree o divisioni dotate di autonomia organizzativa ed indipendenza funzionale rispetto alla direzione della società per lo svolgimento di specifiche attività e/o obiettivi rientranti nell'oggetto sociale, ponendo a capo di ciascuna singoli Direttori di Divisione;

f. nomina, revoca, e licenzia il Direttore Generale, previa preventiva approvazione della Regione Puglia, ed i Direttori di Divisione, dei quali determina il compenso;

g. delibera sull'assunzione, sulle funzioni e sul licenziamento del personale dirigente;

h. delibera su ogni altro atto attinente alla gestione e alla organizzazione della Società, che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea, sottoponendo alla preventiva approvazione della Regione Puglia gli atti di cui all'art. 7, comma 1, del presente Statuto.

#### Art. 14 (Riunioni)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ogni qualvolta il Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - il Vice Presidente, se nominato, lo ritenga necessario, o su richiesta, contenente l'ordine del giorno, di almeno due Amministratori. La convocazione è fatta con raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica spediti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi presso il loro domicilio, e al Direttore Generale presso la sede sociale. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso, la riunione si reputerà svolta presso il luogo in cui si trova il Presidente ed allo stesso dovrà essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di far constare e proclamare i risultati della votazione.

Al soggetto verbalizzante dovrà essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

A tutti gli intervenuti dovrà essere consentito di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere

documentazione sempre in tempo reale.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato; in assenza o impedimento anche di questi, dall'Amministratore designato dal Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.

Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Art. 15

(Deliberazioni)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 16

(Presidente e Vice Presidente)

Nell'ipotesi in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a. sovrintende all'andamento della Società, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, e formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la gestione ordinaria e straordinaria della Società;
- b. ha la rappresentanza legale della Società;
- c. convoca il Consiglio di Amministrazione, formulando l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte del Direttore Generale, e inserendo quegli argomenti indicati da almeno due Amministratori;
- d. in caso di urgenza provvede, su proposta del Direttore Generale, all'esercizio dei poteri delegabili dal Consiglio di Amministrazione, sia in materia giudiziale che in materia stragiudiziale, comunicando allo stesso Consiglio le decisioni assunte nella prima riunione successiva;
- e. esercita gli altri poteri, preventivamente autorizzati dall'Assemblea, che gli siano stati attribuiti.

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza alcun riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente o del Vice Presidente, se nominato.

Art. 17

(Rappresentanza legale)

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato.



I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società anche in sede processuale, pure con facoltà di subdelega.

Art. 18

(Compenso agli Amministratori)

All'Amministratore Unico, al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione, spettano i compensi che saranno determinati dall'Assemblea per l'intero periodo di durata in carica nel rispetto dei criteri in materia fissati dalla normativa vigente.

Art. 19

(Direttore Generale e Direttori di Divisione)

Il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del socio unico, può nominare un Direttore Generale.

Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'Assemblea e dell'organo amministrativo; collabora con il Collegio Sindacale, per quanto ne sia richiesto, nei limiti delle rispettive competenze; è responsabile del funzionamento degli uffici della Società.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Fornisce all'organo amministrativo, anche su richiesta di quest'ultimo, relazioni, proposte e pareri relativi all'attività sociale.

Il Direttore Generale ha, nel rispetto delle superiori prescrizioni, poteri decisionali e di rappresentanza per la gestione ordinaria della Società. Al Direttore Generale possono essere conferiti dall'organo amministrativo più ampi poteri decisionali e di rappresentanza.

I Direttori di Divisione sono dirigenti ai quali possono essere conferite funzioni analoghe a quelle del Direttore Generale limitatamente alla specifica area tematica cui vengono preposti dall'organo amministrativo, che ne definisce nel dettaglio poteri e doveri. A richiesta e previa approvazione del socio unico Regione Puglia, i Direttori di Divisione, possono anche sottoscrivere e stipulare atti per lo svolgimento di attività e servizi rientranti nelle competenze e/o obiettivi loro affidati.

TITOLO VI

Collegio Sindacale - Revisione contabile

Art. 20

(Composizione e durata)

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Essi restano in carica per tre esercizi compreso quello in corso al momento della loro nomina e sono rieleggibili.

Art. 21

(Nomina e compenso - funzioni)

Alla nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, ed alla determinazione del loro compenso, procede il socio unico Regione Puglia in sede di Assemblea

nel rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità e di limite della remunerazione fissati dalla Giunta Regionale.

Art. 22

(Revisione contabile)

Il controllo contabile deve essere affidato ad una società di revisione avente i requisiti di legge ed individuata con procedura di evidenza pubblica.

Art. 22 bis

(Organi Sociali - Disposizioni generali)

Non è consentita la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato in favore di alcun componente degli Organi Sociali.

Non potranno in alcun caso essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

TITOLO VII

Esercizio sociale - Utili

Art. 23

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio sociale l'organo amministrativo, nell'ambito della relazione sul governo societario, illustra i programmi di valutazione del rischio aziendale predisposti, nonché l'eventuale opportunità di integrare gli strumenti di governo della Società.

Art 24

(Utili)

Gli utili di esercizio, dedotta la quota di legge per alimentare la riserva legale, sono destinati alle finalità individuate dal socio unico Regione Puglia in sede di assemblea di approvazione del bilancio.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Art. 25

(Scioglimento)

Lo scioglimento della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Art. 26

(Liquidatore)

Verificatasi una causa di scioglimento, il socio unico Regione Puglia in sede di Assemblea nomina un Liquidatore.

Avvenuta l'iscrizione di cui all'art. 2487-bis comma 1 c.c., gli amministratori cessano dalle loro funzioni.

Art. 27

(Devoluzione dell'attivo residuo)

Soddisfatti i creditori, ove residui un attivo, il Liquidatore, dopo aver rimborsato il capitale versato dal

socio unico, provvede a devolvere, fermi i vincoli di destinazione gravanti sugli immobili, il residuo patrimonio sociale al socio unico.

TITOLO IX

Comunicazioni - Disposizione generale

Art. 28

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni al socio unico, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica.

Salvo diversa previsione statutaria, le comunicazioni agli Amministratori, ai Sindaci, al Revisore, ai Liquidatori ed alla Società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della Società quale risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 29

(Disposizione Generale)

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e le leggi speciali in materia.

Copia conforme all'originale, riprodotta su n. QUINAI CI  
facciate, che si rilascia per uso COMPETENTE

Bari, 2 FEB. 2017

